



Piano di Area “Quadrante Europa - Variante n. 5”

Luca Zaia

Presidente della Regione del Veneto

Cristiano Corazzari

Assessore al territorio, cultura e sicurezza
della Regione del Veneto

Regione del Veneto

Luigi Fortunato

Direttore Area Infrastrutture

Vincenzo Fabris

Direttore Dipartimento Territorio

Maurizio De Gennaro

Direttore Sezione Pianificazione Territoriale
Strategica e Cartografia

Massimo Foccardi

Dirigente Settore Pianificazione Territoriale e
Osservatorio Pianificazione

Luigi Masia

Direttore Sezione Coordinamento Attività Operative

Paola Noemi Furlanis

Direttore Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)

Ufficio di Piano

Documento Preliminare

Elaborazioni - Aggiornamento contenuti territoriali

Alberto Miotto, Nicoletta Spolaor

Attività di comunicazione e promozione territoriale

Carla Spolaor

Segreteria:

Cristina Scarpa, Marilena Zamuner

Apporti disciplinari specialistici

Documento Preliminare e Rapporto ambientale
Preliminare

Sezione coordinamento attività operative

Tarciso Sanavia

Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV)

Enrico Tagliati

Contributi specialistici

Provincia di Verona

Area funzionale servizi in campo ambientale

Carlo Poli

Supporto tecnico per la redazione VAS Rapporto
Ambientale Preliminare

Marco Pietrobon

AGSM Verona

Fabio Venturi



Indice

Cap. 1 Premessa	pagina 04
Cap. 2 Contenuti della variante	pagina 04
Cap. 3 Apporti collaborativi	pagina 11
Allegato “Tabella apporti collaborativi preliminari – contenuti e considerazioni”	pagina 12

Cap. 1 Premessa

Il Piano di Area Quadrante Europa (PAQE) interessa un ampio e complesso sistema insediativo della provincia di Verona (22 Comuni e circa 450.000 abitanti).

È un'area strategica sia sotto l'aspetto infrastrutturale sia sotto l'aspetto produttivo, quale elemento di continuità con la Lombardia, l'Emilia - Romagna e con il Nord-Est, cioè con il territorio che ospita il massimo sistema produttivo nazionale.

Il Piano d'Area Quadrante Europa è entrato in vigore nel 1999 prima dell'emanazione del nuovo codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) e della normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. L'articolo 49 che determina prescrizioni e vincoli anche in materia di localizzazione di impianti gestione rifiuti necessita quindi un adeguamento con la vigente normativa in campo ambientale per ovviare al rischio di ambiguità interpretative.

In particolare si ritiene necessario disciplinare in maniera più circoscritta le attività che si ritengono ammissibili nell'ambito di protezione del suolo". Le soluzioni proposte dovranno pertanto essere valutate in riferimento alle finalità dei vincoli di protezione richiesti in quell'ambito territoriale anche alla luce dei rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del PAQE.

Non da ultimo va considerato il coordinamento normativo coerentemente con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei Piani di Area e/o di Settore vigenti.

Cap. 2 Contenuti della variante

La variante n. 5 riguarda alcune specifiche modifiche ed integrazioni dell'articolo 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti", delle norme di attuazione del piano, necessarie per rendere coerenti i contenuti dell'articolo con la disciplina legislativa di settore vigente.

L'articolo 49, si applica nei seguenti ambiti/aree:

- a) gli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;
- b) le zone archeologiche;
- c) le aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;
- d) l'ambito prioritario della protezione del suolo;

A seguito dell'analisi dell'articolo 49 vigente e delle tavole 2 e 3 del piano, per valutare le modifiche necessarie si sono elaborate quattro ipotesi illustrate nella seguente tabella:

Tabella Ipotesi variante articolo 49

VIGENTE	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C	IPOTESI D
ART.49 Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti	ART.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	ART.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	ART.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	ART.49 Siti con impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti
Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati i siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti.	Nella tav. 2 del piano sono individuati alcuni impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	Nella tav. 2 del piano sono individuati alcuni impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	Nella tav. 2 del piano sono individuati alcuni impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti	Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati alcuni impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
<p><u>Direttive</u> La Provincia indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.</p> <p>Nel caso di impianti o discariche esistenti esaurite e sulle quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata. In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.</p> <p>Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di incenerimento di Ca'</p>	<p><u>Direttive</u> Nessuna variazione</p>	<p><u>Direttive</u> Nessuna variazione</p>	<p><u>Direttive</u> Nessuna variazione</p>	<p><u>Direttive</u> La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.</p> <p>I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.</p> <p>Nel caso di impianti o discariche esistenti esaurite e sulle quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistica della zona interessata. In presenza di situazioni che generano</p>

VIGENTE	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C	IPOTESI D
<p>del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per la mimetizzazione degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.</p> <p>Per gli impianti di cui al comma precedente la Provincia assicura un monitoraggio costante delle acque e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.</p>				<p>insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.</p> <p>Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di recupero di Ca' del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per il corretto inserimento paesaggistico degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.</p> <p>Per gli impianti di cui al comma precedente la Provincia assicura un monitoraggio costante delle acque e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.</p>
<p><u>Prescrizioni e vincoli</u> Nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati in fregio e all'interno:</p> <p>a) degli ambiti di interesse naturalistico - ambientale; b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.</p> <p>E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.</p>	<p><u>Prescrizioni e vincoli</u> Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e loro varianti sostanziali che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, nonché della comunicazione in regime semplificato ad eccezione degli adeguamenti normativi, non possono essere ubicati in fregio (intendendo con tale termine l'area alla quale estendono il loro impatto ambientale sulle aree sensibili di seguito elencate) e all'interno: a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale; b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo. Le varianti sostanziali di impianti di recupero</p>	<p><u>Prescrizioni e vincoli</u> Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti non possono essere ubicati in fregio (intendendo con tale termine l'area alla quale estendono il loro impatto ambientale sulle aree sensibili di seguito elencate) e all'interno: a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale; b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo. Le varianti sostanziali di impianti di recupero</p>	<p><u>Prescrizioni e vincoli</u> E' vietata l'ubicazione di nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti, nonché delle loro varianti sostanziali che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA e di comunicazione in regime semplificato, ad eccezione degli adeguamenti normativi, in aree individuate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti di cui all'art. 197 comma 1 lettera d) del D.lgs. 152/06. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di</p>	<p><u>Prescrizioni e vincoli</u> Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti non possono essere ubicati in confine ed all'interno: a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale; b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.</p> <p>Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA,</p>

VIGENTE	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C	IPOTESI D
Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.	b) delle zone archeologiche; c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile; d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.	o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, nonché della comunicazione in regime semplificato, non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alla lettera a), b) e c); mentre se ubicati nell'area sensibile di cui alla lettera d) sono soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera t) allegato IV parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. con riferimento agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.	adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.	compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettera b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea. E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

Ipotesi variante: Prescrizioni e vincoli

	IPOTESI A	IPOTESI B	IPOTESI C	IPOTESI D
Nuovi impianti	NO	NO	NO	NO
Varianti sostanziali	NO	Lettera a), b) e c) NO Lettera d) da verificare nello specifico in procedura VIA	Rinviata alla determinazione delle aree non idonee della pianificazione Provinciale di settore	Rinviata alla determinazione delle aree non idonee della pianificazione Provinciale di settore
Passaggio semplificato/ordinario	NO	Lettera a), b) e c) NO Lettera d) da verificare nello specifico in procedura VIA	Rinviata alla determinazione delle aree non idonee della pianificazione Provinciale di settore	Lettera b) e c) NO Lettera a) e d) da verificare nello specifico in procedura VIA
Adeguamenti normativi	SI	SI	SI	SI

Le soluzioni proposte sono caratterizzate da differenti gradi di protezione, valutati per verificarne l'aderenza agli obiettivi del vincolo.

- **ipotesi A** risulta la più restrittiva e conservatrice in quanto, prescindendo dalle nuove modalità di valutazione dell'impatto di un impianto, determina l'impossibilità di inserire nuovi impianti o loro varianti sostanziali nelle aree sensibili individuate nell'articolo. Il testo di norma risulta però coerente con i riferimenti normativi in campo ambientale;
- **ipotesi B** prevede, in ambito di protezione dei suoli, la sola esclusione di inserimento di nuovi impianti e propone invece di ricorrere agli attuali strumenti di valutazione di impatto ambientale, con particolare attenzione alle matrici suolo, sottosuolo ed acqua sotterranea, per la verifica di sostenibilità di una variante sostanziale alle autorizzazioni in essere (compreso il passaggio da un regime "semplificato" ad un regime "ordinario");
- **ipotesi C** crea una connessione tra gli obiettivi delle direttive dell'art. 49 delle norme di attuazione del PAQE ove prevede che la "Provincia indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti" e le competenze della Provincia stessa disciplinate dall'art. 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. La sostenibilità degli interventi viene così rinviata all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, oltre che alle valutazioni di impatto ambientale ove previste;
- **ipotesi D** crea una connessione tra gli obiettivi delle direttive dell'art 49 delle norme di attuazione del PAQE ove prevede che la "Provincia indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti" e le competenze della Provincia disciplinate dall'art 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. La sostenibilità degli interventi viene modulata in base alla sensibilità delle aree tra il divieto e la verifica ricorrendo agli attuali strumenti di valutazione di impatto ambientale, con particolare attenzione alle matrici suolo sottosuolo ed acqua sotterranea.

Tali proposte sono state valutate sia in riferimento ai rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del PAQE, che agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ambientale del Piano di Area, per quei territori interessati dalla fascia di ricarica degli acquiferi, dagli sguazzi, dai fontanili, dalle zone umide, dai fiumi, dai canali e scoli artificiali, dagli edifici e manufatti di interesse storico, testimoniale e documentale, dagli ambiti di interesse paesistico ed ambientale, paleoalvei di zone boscate, di monumenti geologici, di zone di interesse archeologico, dalle cave rinaturalizzate.

Da quanto esposto finora e precisamente:

- dalla lettura della proposta di **Prescrizioni e vincoli dell'articolo 49 - IPOTESI D**

Nuovi impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti non possono essere ubicati in confine ed all'interno:

- a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;*
- b) delle zone archeologiche;*
- c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;*
- d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.*

Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettere b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

- e di quanto previsto dall'**Art 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.**

...1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare):

(omissis)

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

(omissis);

Appare quindi evidente che l'**IPOTESI D** assume l'obiettivo di creare una connessione tra le direttive dell'art 49 PAQE e le competenze della Provincia così come disciplinate dall'art. 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Questa soluzione, almeno nel breve periodo, non cambia in modo sostanziale il quadro normativo attuale: i primi significativi risultati rimandano infatti all'adozione del *Piano Territoriale di Coordinamento*

Provinciale al quale dovrà essere allegata la zonizzazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. In tal senso si evidenzia che la provincia di Verona è già dotata del proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con DGR n. 236 del 3/03/2015, BUR n. 26 del 17/03/2015), che demanda al documento del Piano Provinciale per la Gestione di Rifiuti che nella sua formulazione riprende pedissequamente la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, la zonizzazione ed i vincoli del Piano di area Quadrante Europa riferiti agli **“ambiti di interesse naturalistico-ambientale”**, alle **“zone archeologiche”**, alle **“aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile”** e dell’**“ambito prioritario della protezione del suolo”**.

Di seguito il testo dell' articolo 49 ipotesi D con proposte di modifica

articolo vigente
~~articolo parti stralciate~~
~~articolo parti variate~~

Articolo 49 Siti con impianti di lavorazione recupero e/o trattasmaltimento dei rifiuti.

Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati alcuni siti con impianti di lavorazione recupero e/o trattasmaltimento dei rifiuti.

Direttive

La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs 152/06, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti.

I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.

Nel caso di impianti o discariche esistenti esaurite e sulle quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistici a della zona interessata.

In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di ~~incenerimento~~ recupero di Ca' del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per il corretto inserimento paesaggistico ~~la mimetizzazione~~ degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.

Per gli impianti di cui al comma precedente la Provincia assicura un monitoraggio costante delle acque e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

Prescrizioni e vincoli

Nuovi impianti di ~~trattamento~~ e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati ~~in~~ in ~~fregio~~ a confine e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;
- b) delle zone archeologiche;
- c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;
- d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

~~E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.~~

~~Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.~~

Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (art. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettere b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera a) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

Cap. 3 Apporti collaborativi

Nella fase propedeutica di elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto preliminare ambientale sono stati acquisiti gli apporti collaborativi di alcune delle autorità aventi competenza amministrativa in materia ambientale interessate, come di seguito sintetizzati nella “Tabella apporti collaborativi preliminari – contenuti e considerazioni”, che riporta pure le considerazioni di merito formulate, utili per le successive fasi di concertazione e di valutazione.

Allegato “Tabella apporti collaborativi preliminari – contenuti e considerazioni”

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
Provincia di Verona punto 1	Propone di assoggettare la variante n.5 al piano di area “Quadrante Europa” alla valutazione ambientale strategica sulla base delle osservazioni formulate	Si evidenzia che la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce la fase preliminare. Sarà quindi l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificata nella Commissione Regionale VAS a decidere sulla assoggettabilità alla VAS. La procedura è anche ben evidenziata nel capitolo 2.2 “Fasi della verifica di assoggettabilità” del Rapporto preliminare ambientale.
Provincia di Verona punto 2	Le valutazioni ambientali proposte sembrano limitate alle sole modifiche terminologiche dell'articolo 49 mentre lo stesso comporta anche una riduzione delle aree non idonee che non viene documentata nel Rapporto ambientale con i relativi impatti sull'ambiente	Le valutazioni ambientali sviluppate nei capitoli 3 e 4 del Rapporto preliminare ambientale, diversamente da quanto affermato, riguardano l'eterogeneità dei problemi ambientali dell'insieme delle aree interessate dalla variante per quanto riguarda atmosfera, risorse idriche sotterranee e superficiali, uso del suolo, impatti sul suolo, sul clima, su flora e fauna. Inoltre il valore e vulnerabilità dell'area sono stati analizzati in relazione alle speciali caratteristiche naturali e del patrimonio culturale come individuati nell'atlante ricognitivo allegato al PTRC adottato con DGR 372/2009. Si evidenzia inoltre che i dati esposti nel Rapporto preliminare ambientale riguardano tutto il territorio della provincia di Verona e derivano dalle fonti disponibili dell'ULSS dell'ARPAV del PTCP e del Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Verona (aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale n. 42 del 27/07/2008)
Provincia di Verona punto 3	I dati ambientali riportati sono molto generici e non sempre aggiornati rispetto a quelli disponibili, inoltre non descrivono lo stato dell'ambiente attuale relativo agli impianti di trattamento rifiuti esistenti in zone non idonee, alla data di approvazione del PAQE, che secondo le direttive dell'articolo	Quanto esposto nel punto precedente, evidenzia in dettaglio l'origine, la validità scientifica e la coerenza dei dati ambientali riportati nel Rapporto preliminare ambientale; il fatto che riguardino l'eterogeneità dei problemi ambientali dell'insieme delle aree interessate dalla variante, non

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	49 delle N.di a. del PAQE avrebbero dovuto essere riportati negli strumenti urbanistici comunali, con relativa disciplina per la loro rilocalizzazione in zone idonee	significa che siano generici. I dati descrivono lo stato dell'ambiente alla data delle fonti disponibili dell'ULSS dell'ARPAV del PTCP e del Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Verona. Qualora la provincia possedesse ulteriori dati, questi potrebbero dalla stessa essere messi a disposizione e utilmente considerati, se necessario, per eventualmente meglio approfondire le valutazioni in sede di Rapporto preliminare ambientale. Si precisa inoltre che gli elementi di valutazione non necessariamente hanno una consequenzialità di lettura lineare rispetto ai contenuti delle norme tecniche del piano di area. Nel caso in specie se da un lato l'articolo 49 vigente prevede che i comuni in sede di adeguamento al piano di area possano prevedere la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti privilegiando i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti; dall'altro prevede che sia la provincia a indicare i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ma è ben vero che la norma vigente manca del riferimento all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.lgs. 152/96. I diversi strumenti di pianificazione Regionale, Provinciale, Comunale e Settoriale hanno avuto tempi e modalità di attuazione che non necessariamente hanno generato una consequenzialità diretta delle cause ed effetti delineate nell'originaria formulazione dell'articolo 49. Anche per questo motivo è stata richiesta (<i>dalla Provincia di Verona</i>) la revisione di tale articolo.
Provincia di Verona punto 4	Il Rapporto ambientale non descrive il modificarsi degli impatti sull'ambiente rispetto agli scenari ipotizzati nella relazione di Documento preliminare.	Nel Rapporto preliminare ambientale (cap. 4) sono stati considerati non solo gli impatti sull'ambiente rispetto agli scenari ipotizzati ma anche in relazione al loro carattere cumulativo, alla loro potenziale natura transfrontaliera, agli eventuali

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		<p>rischi per la salute pubblica o per l'ambiente, all'entità ed estensione nello spazio degli effetti, nonché agli effetti su aree o paesaggi protetti. La probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti è stata infine evidenziata per quello scenario, tra i quattro predisposti, che nel breve periodo, non cambia in modo sostanziale nulla rispetto al quadro normativo attuale delineato dall'articolo 49. Infatti la tabella "azioni della variante/componenti ambientali", non evidenzia significativi effetti ambientali negativi prodotti, rilevando potenziali effetti positivi su alcune componenti ambientali. La tabella riassuntiva può comunque essere integrata anche evidenziando il quadro degli altri scenari comunque considerati nelle analisi del Rapporto preliminare ambientale.</p>
Provincia di Verona punto 5	<p>La variante richiama in modo generico l'esigenza di coerenza per la sovrapposizione di norme con gli altri piani di area (Garda/Baldo adottato, Pianure e Valli Grandi Veronesi approvato)</p>	<p>In più occasioni e già diverse volte sono state date risposte alle singole richieste su questo aspetto, che è comunque stato affrontato all'interno delle norme di attuazione dei piani di area, del PTRC e della l.r. 11/04. Si ritiene pertanto che la problematica sia stata opportunamente affrontata nella disciplina della vigente legislazione e dei piani di area (vedi articolo 37 Coordinamento tra il piano di area delle Valli Grandi Veronesi e il piano di area Quadrante Europa, delle norme tecniche di attuazione del Piano di Area pianure e valli grandi veronesi). Per quanto attiene il Piano di Area del Garda Baldo, essendo comunque decorsi i termini previsti dall'articolo 29 della l.r. 11/04 senza che il piano sia stato approvato, le eventuali norme prescrittive previste sono decadute</p>
Provincia di Verona punto 6	<p>Si evidenzia l'opportunità di integrare la documentazione della variante n. 5 con un esame di coerenza con altri piani settoriali, tra i quali si segnala il piano di tutela delle acque approvato con DGR 842/2012, dove l'articolo 17 prescrive divieti all'insediamento di impianti di smaltimento rifiuti entro</p>	<p>La segnalazione evidenziata nell'apporto collaborativo, può senz'altro essere utile a meglio approfondire i contenuti della norma oggetto di variante. Al fine di prevenire eventuali dubbi, fraintendimenti o sviamenti, appare comunque utile evidenziare che il comma 4 dell'articolo 17 del Piano di</p>

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	le fasce di tutela dei corpi idrici	<p>tutela delle acque individua il divieto di copertura dei corsi d'acqua, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, che possano compromettere la qualità del corpo idrico, all'interno della fascia di tutela. Sembra quindi evidente che ci si riferisca ai "corsi d'acqua". L'articolo 49 del PAQE sia nella versione vigente che nelle varianti analizzate, nel prevedere il divieto di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti si riferisce a categorie diverse da quelle dei "corsi d'acqua", quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli ambiti di interesse naturalistico ambientale; - le zone archeologiche; - le aree di risorgiva e i punti di presa dell'acqua potabile; - l'ambito prioritario della protezione del suolo. <p>Tra il divieto previsto dal piano di tutela delle acque e quello previsto dal PAQE non si leggono né ravvisano elementi di incoerenza, ma eventualmente di integrazione degli obiettivi di tutela che le specifiche discipline normative dei piani di settore e territoriali perseguono per le categorie di beni territoriali che vengono indicati. È comunque utile ricordare che il piano di area essendo specificazione del PTRC ne è parte integrante. Inoltre i piani regionali di settore sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non ne alterino i contenuti essenziali.</p>
Provincia di Verona punto 7	<p>La variante confrontando quattro possibili modifiche normative alternative, consente di formulare la versione che meglio si adatta alla vigente normativa in campo ambientale. Tuttavia si evidenzia che il documento denominato "estratto delle norme di attuazione - Documento preliminare Variante n.5", che riporta la nuova formulazione dell'articolo 49, non corrisponde a quanto descritto, nel documento denominato "estratto della relazione - Documento preliminare Variante n.5" relativamente alla "soluzione D" e nelle conclusioni dell'altro</p>	<p>Quanto segnalato costituisce un mero refuso tipografico che viene corretto nel presente Documento Preliminare e nel Rapporto preliminare ambientale.</p>

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	documento denominato "Rapporto ambientale" pertanto si osserva come risulti opportuno definire in modo univoco la versione finale della variante	
Provincia di Verona punto 8	Viene modificata la direttiva rivolta alla Provincia. Al riguardo si richiama la deliberazione del consiglio Provinciale 41/2007 che adotta il piano per la gestione dei rifiuti dove sono indicate le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti. Successivamente la provincia ha adottato gli atti aggiuntivi richiesti ai sensi dell'articolo 57 della 3/2007 ponendo in salvaguardia le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.	Il fatto che la Provincia con il piano per la gestione dei rifiuti abbia indicato le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, è comunque in coerenza con quanto indicato nel Piano di Area come specifica competenza della Provincia.
Provincia di Verona punto 9	Viene modificata la prescrizione con una formula ambigua, inserendo una eccezione al divieto di ubicazione di nuovi impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, nonché delle loro varianti sostanziali, all'interno delle aree valutate dalla provincia come non idonee, per "adeguamenti normativi". Si presume che detti "adeguamenti normativi" siano riferibili alla messa in sicurezza degli impianti esistenti, mentre secondo le direttive vigenti rivolte ai comuni, gli adeguamenti normativi dovrebbero comportare da parte dei comuni interessati in adeguamento al PAQE la rilocalizzazione di detti impianti esistenti in zone non idonee	Premesso che la segnalata "forma ambigua" riguarda l'ipotesi C di possibile variante all'articolo 49 che costituisce una delle ipotesi di lavoro che sono state prese in esame, per arrivare ad una formulazione della norma, che avesse i contenuti di completezza e chiarezza come originariamente richiesto dalla stessa provincia di Verona. Tale formulazione non è quella dell'ipotesi D considerata come quella meglio rispondente agli obiettivi originariamente posti e quindi meritevole di essere ulteriormente approfondita nella fase di concertazione del Documento preliminare prima della sua adozione. Per quanto riguarda l'ipotetico riferimento della citata eccezione al divieto di ubicazione di nuovi impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti in aree individuate come non idonee contenuta nell'ipotesi di prescrizioni e vincoli rispetto alla direttiva che prevede che i Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime, appare evidente che nel caso

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		<p>venisse riconsiderata l'ipotesi C il comune prevederà la localizzazione e rilocalizzazione degli impianti, sulla base dei criteri indicati dalla provincia. L'eccezione degli adeguamenti normativi riguarda solo gli impianti esistenti all'interno delle zone non idonee, avendo un carattere intrinseco di transitorietà, per consentire la operatività di tutti quegli impianti durante le complesse fasi di adeguamento degli strumenti di pianificazione, che possono prevedere la loro rilocalizzazione. Tale ipotesi non fa comunque parte della versione di lavoro considerata come meritevole di approfondimento. Sarà compito della fase di concertazione eventualmente riconsiderare tale ipotesi alla luce di nuovi elementi che ne facciano emergere una rinnovata efficacia.</p>
Provincia di Verona punto 10	<p>Viene introdotta un'altra eccezione con formula ambigua nelle prescrizioni e vincoli, al divieto di ubicazione, dove si afferma che eventuali ampliamenti di discariche esistenti sono ammessi quando la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante. Si osserva che queste eccezioni confliggono con i principi dell'azione ambientale definiti dal citato codice dell'ambiente.</p>	<p>La segnalata "eccezione" riguarda l'ultimo comma delle prescrizioni e vincoli dell'articolo 49 vigente che era stato mantenuto nell'ipotesi C, ma come ribadito nei punti precedenti, tale formulazione non è quella dell'ipotesi D considerata come quella meglio rispondente agli obiettivi originariamente posti e quindi meritevole di essere ulteriormente approfondita nella fase di concertazione del Documento preliminare prima della sua adozione.</p>
Provincia di Verona punto 11	<p>Si osserva che la variante proposta porterebbe ad una consistente diminuzione delle aree non idonee alla collocazione di questi impianti e che tale scenario che comporta una riduzione delle zone oggi tutelate, non viene idoneamente descritto ne supportato con dati relativi alle conseguenze positive o negative sull'impatto ambientale. Risulta inoltre opportuno estendere ed approfondire la verifica di coerenza con le norme tecniche degli altri piani di area e di settore, aventi impatti sul medesimo territorio.</p>	<p>L'ipotesi di variante dell'articolo 49 proposta, lascia invariati gli ambiti all'interno dei quali non possono essere ubicati nuovi impianti di recupero e/o smaltimento, sostituendo il termine trattamento con smaltimento, in quanto non più contemplato nel codice dell'ambiente e sostituendo la definizione "in fregio" con quella "in confine" e introducendo delle specifiche precisazioni sulle varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216</p>

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		<p>D.Lgs. 152/06 e s.m.i). Tali precisazioni hanno introdotto la "non assentibilità" di tali tipologie di impianti qualora ricadano negli ambiti di interesse naturalistico-ambientale e nelle zone archeologiche, mentre impone che siano soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. se ricadono nelle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile e nell'ambito prioritario della protezione del suolo. La formulazione proposta nasce da un complesso lavoro di analisi, confronto, riflessione e riscrittura della norma avvenuto in collaborazione e copianificazione tra gli uffici dell' Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona, dell' AGSM Verona, della Sezione coordinamento attività operative del Dipartimento Ambiente e la Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio della Regione Veneto, per riformulare la disciplina prevista dal piano in coerenza e concordanza con gli obiettivi di tutela del codice dell'ambiente e del piano di area, anche per risolvere le difficoltà interpretative nell'applicare la norma del piano vigente con la disciplina del codice dell'ambiente segnalate dagli uffici della provincia di Verona. Relativamente al supporto dei dati relativi alle conseguenze positive o negative sull'impatto ambientale, già evidenziato nei punti 2, 3 e 4 del presente apporto collaborativo, si ribadisce quanto considerato nei citati punti. In merito alla opportunità di estendere ed approfondire la verifica di coerenza con le norme tecniche degli altri piani di area e di settore, già evidenziata nei punti 5 e 6 del presente apporto collaborativo, si ribadisce quanto considerato nei citati punti.</p>
ARPAV Dipartimento	Esaminata la documentazione	La proposta di variante normativa al

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
Provinciale di Verona	ritiene che la variante proposta produca effetti significativi sull'ambiente, rispetto alla situazione attuale, in quanto impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti che oggi non erano ammessi in certe aree, con la variante proposta potrebbero essere ammessi	<p>Piano di area è accompagnata dal Rapporto preliminare ambientale che sulla base delle caratteristiche della variante, dopo aver analizzato il quadro di riferimento dei piani e dei programmi, le iterazioni con gli stessi, i problemi ambientali pertinenti, i valori e vulnerabilità dell'area, la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria di settore, esamina le caratteristiche degli impatti e delle aree interessate dalla variante, considerandone il carattere cumulativo, la loro natura, i rischi per la salute, l'entità ed estensione nello spazio degli effetti anche sulle aree o paesaggi protetti, considerandone la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli stessi. Certamente l'implementazione del generico contributo fornito con un ulteriore approfondimento ragionato sui contenuti del Rapporto ambientale preliminare permetterebbe una migliore comprensione degli obiettivi di piano e se necessario, previo eventuale verifica dei dati (fonte Arpav), l'Arpav stessa potrebbe integrare e meglio specificare contenuti e valutazioni del documento, attraverso un rapporto di collaborazione già intrapreso tra i diversi enti interessati per la redazione del progetto.</p> <p>Per quanto riguarda l'oggetto della variante al Piano di Area e le valutazioni del Rapporto ambientale preliminare si rimanda alle considerazioni esposte per l'apporto collaborativo della Provincia di Verona, precisando che la variante dell'articolo 49 proposta, lascia invariati gli ambiti all'interno dei quali non possono essere ubicati nuovi impianti di recupero e/o smaltimento, sostituendo il termine trattamento con smaltimento, in quanto non più contemplato nel codice dell'ambiente e sostituendo la definizione "in fregio" con quella "in confine" e introducendo delle specifiche precisazioni sulle varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il</p>

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		<p>passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Tali precisazioni hanno introdotto la "non assentibilità" di tali tipologie di impianti qualora ricadano negli ambiti di interesse naturalistico-ambientale e nelle zone archeologiche, mentre impone che siano soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera ag) allegato III alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. e della lettera t) allegato IV alla parte II del D.lsg. 152/06 e s.m.i. se ricadono nelle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile e nell'ambito prioritario della protezione del suolo. La norma considera nelle eccezioni (che già esistevano nella formulazione vigente) solo gli impianti esistenti, precisandoli nelle categorie disciplinate dal codice dell'ambiente.</p>
Comune di Povegliano Veronese	<p>Esprime considerazioni favorevoli alla variante proposta, in quanto tali modifiche ed integrazioni risultano necessarie per adeguare la norma alle sopravvenute normative riguardanti la materia dei rifiuti (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e inoltre ritiene pertanto utile una ulteriore modifica dell'art. 49 in cui vengano distinte le due modalità di intervento sui rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il recupero, attraverso la lavorazione e preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio; - Lo smaltimento. <p>Per le operazioni attinenti allo smaltimento si concorda con quanto previsto nella ipotesi D della proposta di variante. Per le operazioni attinenti al recupero si propone invece di permettere la realizzazione anche di nuovi impianti ubicati all'interno delle aree sensibili indicate nelle lettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ambiti di interesse-naturalistico ambientale; d) Ambiti prioritari della protezione del suolo <p>Il progetto per tali nuovi impianti dovrà essere assoggettato a VIA e</p>	<p>Le proposte di variante all'articolo 49 evidenziate da comune dovranno essere attentamente prese in considerazione nella fase di concertazione e valutazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare, in relazione a quanto indicato nelle proposte degli altri soggetti e confrontandosi con gli stessi, per definire obiettivi comuni e condivisi. Si ricorda che l'ipotesi D preclude che nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti possano essere ubicati in confine e all'interno delle degli ambiti, delle aree e delle zone di cui alle lettere a), b), c) e d), limitandosi a proporre una disciplina su varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti coerente con il dettato del D.lgs. 152/2006 e con gli obiettivi di tutela del PAQE.</p>

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	<p>l'attività ad AIA e la loro realizzazione dovrà rispettare tutte le altre previsioni specifiche dettate dalle norme relative agli ambiti richiamati con le lettere a) e d). A supporto di tali richieste, l'amministrazione comunale allega il testo degli articoli 51 e 61 del PAQE</p>	
Comune di Sona	Esprime considerazioni favorevoli alla variante proposta in quanto le modifiche apportate non interferiscono con la pianificazione comunale	La proposta di variante valutata non modifica nella sostanza le indicazioni contenute nella versione vigente
Comune di San Giovanni Lupatoto punto 1	Evidenzia che dall'analisi e dal confronto tra gli elaborati che compongono la proposta di Documento preliminare della variante al piano di area, risulta una incongruenza nella scelta della soluzione normativa dell'articolo 49 oggetto della variante, in quanto una versione delle norme di attuazione risposta una parte della soluzione C e della soluzione D	Quanto segnalato costituisce un mero refuso tipografico che viene corretto nel presente Documento Preliminare e nel Rapporto preliminare ambientale. Vedi considerazioni al punto 7 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona
Comune di San Giovanni Lupatoto punto 2	Afferma che le modifiche normative, considerate le tematiche affrontate, apparirebbero sostanziali e significative, in quanto apporterebbero effetti rilevanti con incidenza e ricadute ambientali a livello territoriale che andrebbero assoggettate a VAS	L'ipotesi di variante dell'articolo 49 proposta, lascia invariati gli ambiti all'interno dei quali non possono essere ubicati nuovi impianti di recupero e/o smaltimento, sostituendo il termine trattamento con smaltimento, in quanto non più contemplato nel codice dell'ambiente e sostituendo la definizione "in fregio" con quella "in confine" e introducendo delle specifiche precisazioni sulle varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti. Si evidenzia che la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce la fase preliminare, sarà quindi l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificata nella Commissione Regionale VAS a decidere sulla assoggettabilità alla VAS. La procedura è anche ben evidenziata nel capitolo 2.2 "Fasi della verifica di assoggettabilità" del Rapporto preliminare ambientale.

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		Vedi considerazioni ai punti 1 e 11 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona.
Comune di San Giovanni Lupatoto punto 3	Rileva che la presentazione non chiara e contraddittoria della documentazione esaminata impedisce all'amministrazione comunale una corretta valutazione degli impatti sull'ambiente. Si ritiene che tale oggettiva difficoltà possa essere superata tramite la correzione degli elaborati da parte degli estensori e dell'ente proponente, attraverso la riapertura dei termini della procedura di consultazione. Si esprime un parere negativo invitando l'ente proponente a riaprire la procedura.	I Documenti esaminati costituiscono la fase propedeutica della consultazione. La formulazione proposta nasce da un complesso lavoro di analisi, confronto, riflessione e riscrittura della norma avvenuto in collaborazione e cooperazione tra gli uffici dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona, dell'AGSM Verona, della Sezione coordinamento attività operative del Dipartimento Ambiente e la Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio della Regione Veneto, per riformulare la disciplina prevista dal piano in coerenza e concordanza con gli obiettivi di tutela del codice dell'ambiente e del Piano di Area, anche per risolvere le difficoltà interpretative nell'applicare la norma del piano vigente con la disciplina del codice dell'ambiente segnalate dagli uffici della provincia di Verona. Anche sulla base degli apporti collaborativi pervenuti in questa fase preliminare, gli uffici hanno provveduto a rielaborare il Documento preliminare e il Rapporto ambientale preliminare con il quale si dà avvio al processo di concertazione - partecipazione sul Documento Preliminare, ai sensi della L.R. 11/04, e alle procedure per la verifica di assoggettabilità, ai sensi art. 12 del D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4 e dei punti 1 e 2 dell'allegato F della DGR n. 791 del 31 Marzo 2009, aprendo così le procedure come previste dalle vigenti legislazioni
Comune di Sommacampagna punto 1	Si chiede che la variante n.5 al piano di area debba essere integrata con la variazione della tavola 2 aggiornata con gli impianti di recupero e/o smaltimento in essere alla data odierna e non relativi a prima del 1999.	L'aggiornamento della Tavola 2 del piano di area Quadrante Europa potrebbe essere predisposto, ma rispetto alle indicazioni date dalla norma del Piano di Area il suo valore sarebbe puramente ricognitivo e non esaustivo; si rileva infatti che ai dati aggiornati sulla

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		<p>ricognizione degli impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti (fonte: catasto delle fonti di pressione ambientale redatto da ARPAV e Provincia di Verona), i comuni possono già accedere, attraverso il Geo Portale della Regione Veneto dove a quei dati hanno già accesso per la redazione/gestione e quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici. Un ulteriore lavoro di ricognizione di dati che sono già a disposizione dei comuni e continuamente aggiornati potrebbe non essere esaustivo se riproposto all'interno della tavola 2 del piano di area che ha solo la funzione di indirizzare le azioni di salvaguardia su alcune aree sensibili definite dal piano stesso, in relazione alle attività antropiche possibili e/o esistenti all'interno di tali aree.</p> <p>Infatti l'articolo 49, sia nella versione vigente che nella proposta di variante, definisce che sia la provincia ad indicare i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti, mentre i comuni prevedono la localizzazione o rilocalizzazione degli impianti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime. Le prescrizioni e vincoli mantengono le aree sensibili all'interno delle quali non possono essere ubicati nuovi impianti, meglio specificando nella variante quanto indicato nella versione vigente relativamente a cosa si intenda per: "E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato" indicando, quelle varianti agli impianti esistenti non assentibili o da assoggettare ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA in relazione alla sensibilità ambientale specifica delle aree riconosciute dal piano di area ed indicate nelle prescrizioni e vincoli dell'articolo 49.</p>
Comune di Sommacampagna punto 2	Si chiede che la variante n.5 al piano di area sia sottoposta a VAS per l'impatto negativo che può avere la limitazione degli impianti di recupero sulla modalità di raccolta differenziata porta a porta spinta	Si evidenzia che la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce la fase preliminare, sarà quindi l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	che usufruisce degli impianti di recupero come fase integrante del sistema.	l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificata nella Commissione Regionale VAS a decidere sulla assoggettabilità alla VAS. La procedura è anche ben evidenziata nel capitolo 2.2 "Fasi della verifica di assoggettabilità" del Rapporto preliminare ambientale. Vedi considerazioni ai punti 1 e 11 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona. Si evidenzia inoltre che il Rapporto ambientale preliminare relativamente al supporto dei dati relativi alle conseguenze positive o negative sull'impatto ambientale, già fornisce dati e valutazioni così come evidenziato nelle considerazioni ai punti 2, 3 e 4 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona.
Comune di Zevio punto 1	Evidenzia che dall'analisi della documentazione sono emerse numerose incongruenze e diverse versioni del testo modificato dell'articolo 49 oggetto della variante n. 5, in particolare tra il testo riportato nelle norme, il testo contenuto nel Rapporto ambientale e il testo contenuto nel Documento preliminare e pertanto non risulta definita in maniera coerente la normativa oggetto di verifica di assoggettabilità e le difformità riscontrate nelle varie formulazioni determinano scenari ed effetti ambientali completamente diversi. Richiede pertanto che i documenti relativi alla Variante n. 5 siano resi coerenti tra di loro e sia riavviato il procedimento di verifica di assoggettabilità della variante.	Vedi considerazioni ai punti 1 e 3 dell'apporto collaborativo del comune di San Giovanni Lupatoto e le considerazioni al punto 7 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona. Quanto segnalato costituisce un mero refuso tipografico che viene corretto nel presente Documento Preliminare e nel Rapporto preliminare ambientale.
Comune di Zevio punto 2	Rileva la necessità di individuare nella tavola 2 tutti gli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti.	Vedi considerazioni al punto 1 del comune di Sommacampagna, dove si evidenzia che l'aggiornamento della Tavola 2 del piano di area Quadrante Europa potrebbe essere predisposto, ma rispetto alle indicazioni date dalla norma del piano di area il suo valore sarebbe puramente ricognitivo e non esaustivo; si rileva infatti che ai dati aggiornati sulla ricognizione degli impianti di recupero e/o smaltimento

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
		<p>di rifiuti (fonte: catasto delle fonti di pressione ambientale redatto da ARPAV e Provincia di Verona), i comuni possono già accedere, attraverso il Geo Portale della Regione Veneto dove a quei dati hanno già accesso per la redazione/gestione e quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici. Un ulteriore lavoro di ricognizione di dati che sono già a disposizione dei comuni e continuamente aggiornati potrebbe non essere esaustivo se riproposto all'interno della tavola 2 del piano di area che ha solo la funzione di indirizzare le azioni di salvaguardia su alcune aree sensibili definite dal piano stesso, in relazione alle attività antropiche possibili e/o esistenti all'interno di tali aree.</p>
Comune di Zevio punto 3	<p>Segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel primo capoverso delle direttive dell'articolo 49, non pare coerente la relazione tra l'individuazione delle "aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti..." con i "criteri e/o ambiti nei quali è possibile ..." parrebbe che tali criteri siano riferiti alle aree "non idonee" si chiede di integrare il testo; - nel quinto capoverso delle direttive, considerati gli effetti dell'attività e le ricadute della stessa su ambiti diversi dai comuni sede dell'impianto, si ritiene necessario che la "mimetizzazione" e "le eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema" debbano obbligatoriamente essere concertate con i comuni potenzialmente interessati dagli effetti di cui sopra, ben prima del loro inserimento in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni sede dell'impianto. Si chiede l'inserimento dell'obbligo di concertazione con i comuni limitrofi coinvolti; - nel primo capoverso delle prescrizioni e vincoli si richiede che i nuovi impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti continuino a non essere ubicati anche "in fregio" 	<p>Non è chiaro quale sia l'integrazione richiesta dall'amministrazione comunale e sembra opportuno approfondire i singoli punti della norma modificati con la variante nella fase di concertazione che seguirà la pubblicazione del Documento preliminare e del Rapporto preliminare ambientale, insieme agli uffici dell' Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona, dell' AGSM Verona, della Sezione coordinamento attività operative del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto, che attraverso le loro specifiche competenze disciplinari e settoriali hanno contribuito alla definizione della proposta di variante all'articolo 49 del piano di area Quadrante Europa. Questo confronto sarà certamente utile per meglio chiarire la casistica di prassi progettuali e procedurali relative a "progetti di varianti a impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti" che potrebbero riguardare singoli manufatti, o singoli impianti all'interno di manufatti, o altre categorie, disciplinati dal D.lgs. 152/06, in relazione alle nozioni di "in fregio", di "pertinenza urbanistica o edilizia" che racchiudono caratteristiche differenti da altri</p>

Ente/soggetto	Contenuti apporto collaborativo	Considerazioni sull'apporto collaborativo
	oltre che all'interno delle zone sensibili di cui ai punti "a", "b", "c" e "d"; del medesimo capoverso.	concetti quali quelli di "pertinenza civilistica" o di pertinenza ambientale quali "buffer zone" che sono state considerate ed esaminate nella stesura della proposta di variante normativa ed essere di utilità per perfezionare la scrittura della stessa. Vedi considerazioni al punto 1 del comune di Sommacampagna
Comune di Zevio punto 4	Segnala che il comune di Oppeano, pur ricompreso nel piano di area Quadrante Europa non risulta nell'elenco delle autorità competenti in materia ambientale	Si prende atto di quanto segnalato costituisce provvedendo nel merito all'aggiornamento dell'elenco denominato "variante n.5 al Piano di Area "Quadrante Europa" - Elenco soggetti concertazione e consultazione".
Comune di Zevio punto 5	Considera di esprimere in ogni caso il parere di obbligo di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante n. 5 del piano di area Quadrante Europa	Vedi considerazioni ai punti 1 e 11 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona. Si evidenzia che la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VAS costituisce la fase preliminare, sarà quindi l'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificata nella Commissione Regionale VAS a decidere sulla assoggettabilità alla VAS. La procedura è anche ben evidenziata nel capitolo 2.2 "Fasi della verifica di assoggettabilità" del Rapporto preliminare ambientale. Si evidenzia inoltre che il Rapporto ambientale preliminare relativamente al supporto dei dati relativi alle conseguenze positive o negative sull'impatto ambientale, già fornisce dati e valutazioni così come evidenziato nelle considerazioni ai punti 2, 3 e 4 dell'apporto collaborativo della provincia di Verona.
Comune di Zevio punto 6	Invita l'autorità procedente e l'autorità ambientale a verificare l'elenco delle autorità in materia ambientale da consultare con particolare riferimento al comune di Oppeano	Si prende atto di quanto segnalato costituisce provvedendo nel merito all'aggiornamento dell'elenco denominato "variante n.5 al Piano di Area "Quadrante Europa" - Elenco soggetti concertazione e consultazione".